



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA

Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2

PROVINCIA di NOVARA

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA N. 32 DEL 03/08/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA A BORGO TICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata in data 27/07/2021 con nota prot. n. 10452 dall' A.S.D Velo Club Novarese con sede a Novara in via Grado n. 6, tendente ad ottenere l'istituzione di alcuni divieti in occasione della Manifestazione ciclistica denominata "G.P.12 Martiri di Borgo Ticino" organizzata per il giorno 08/08/2021;

CONSIDERATO che per il regolare svolgimento occorre istituire il divieto di transito e il divieto sosta con rimozione forzata 0-24 lungo l'intero percorso di gara e più dettagliatamente in: via Vittorio Emanuele II- via Gagnago - via Campo Militare- via Conturbia- via Bassone – via Agrade – via L.da Vinci- via Papa Giovanni- via Orgoglia - via Montessori – via Valle – via Vittorio Emanuele II – Piazza Martiri dalle ore 09.00 alle ore 11.15 del 08/08/2021;

RITENUTO pertanto adottare il relativo provvedimento istitutivo degli obblighi e dei divieti sopra indicati;

VISTI:

- L'art. 9 del D. Lgs. Del 30.04.1992 285/92 e s.m.i.;
- l'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto n. 14/2020 di nomina di Responsabile del Servizio.

ORDINA

Al fine di consentire la manifestazione ciclistica denominata "G.P. 12 Martiri di Borgo Ticino", in programma dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del giorno 08/08/2021:

- l'istituzione di divieto sosta con rimozione forzata 0-24 e la sospensione temporanea della circolazione divieto di transito e il lungo le strade interessate dal percorso di gara e più dettagliatamente in: via Vittorio Emanuele II- via Gagnago - via Campo Militare- Gagnago – via Conturbia – via Bassone – via Agrade- via L da Vinci -via Papa Giovanni- via Orgoglia - via Montessori – via Valle – via Vittorio Emanuele II – Piazza Martiri dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del 08/08/2021;

DISPONE

che al fine del rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di limitazione/sospensione della circolazione, la durata della stessa, sarà strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio del veicolo recante cartello mobile di "fine gara ciclistica" e in ogni caso, la durata non dovrà essere superiore ai 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

DISPONE ALTRESI'

Che durante il periodo di sospensione o di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione suindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'Organizzazione,
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso nonché da quelli autorizzati dall'Organizzatore e dagli organi di polizia.

Che l'utenza veicolare sarà resa edotta dell'istituiti divieti mediante la posa di regolare segnaletica la cui posa e rimozione, per tempo e luogo, è demandata **al richiedente**.

Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di mantenerli in perfetta efficienza;

Gli Agenti di Polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalla legge. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott. F. Bozzetti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658